



ORDINANZA N. 68 DEL 29.12.2020

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR
TIRRENO CENTRALE**

VISTA: la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;

VISTO: l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;

VISTO il D.M. n.423 del 5.12.16 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTO il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;

VISTI gli esiti del sopralluogo effettuato da personale dipendente di questa AdSP in data 29.12.20 nell'ambito del quale è stato segnalato il dissesto della pavimentazione del camminamento pedonale ricompreso in area demaniale marittima ubicata in Napoli alla via Ferdinando Russo e, precisamente, in località "Riva Fiorita" nonché della porzione di banchina sita nella medesima località, a seguito della forte mareggiata del 28.12.20;

RITENUTO, pertanto, necessario, ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità, procedere all'interdizione delle aree e dei beni d.m. oggetto della presente ordinanza e, ciò, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;

VISTI gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;

ORDINA

Art .1

Le aree demaniali marittime site in località Riva Fiorita (via Ferdinando Russo del comune di Napoli) costituite dal camminamento pedonale e da una porzione di banchinamento antistante la spiaggia, come meglio evidenziato nella allegata aerofotogrammetria (all.1), sono interdette a qualsiasi operazione, accesso, transito di persone e/o mezzi, fermata e sosta di veicoli e pedoni, deposito di merci/materiali nonché ogni altro uso pubblico od altra attività connessa.



Tale area dovrà essere sgomberata da ogni merce/materiale/veicolo eventualmente presente.

Art.2

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dalla violazione della presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

Art.3

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.


Art. 4

La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata e validità fino ad avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza.


Napoli, li 29.12.2020

IL PRESIDENTE
Dr Pietro SPIRITO

Google Maps




Immagini ©2020 Google,Dati cartografici ©2020 ,Dati cartografici ©2020 2 m



Immagini ©2020 Google, Immagini ©2020 Maxar Technologies, Dati cartografici ©2020 10 m

E=2452944.56
N=4517264.99

E=2453267.83
N=4517264.99



E=2452944.56
N=4517081.75

E=2453267.83
N=4517081.75

DATI CATASTALI

Agenzia delle Entrate: NAPOLI

Comune: NAPOLI (F839)

Foglio: 224

Allegato: F

Sezione:

Sviluppo: Z